



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati

dott. Antonio Buccarelli	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott. Marco Ferraro	Primo Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Primo Referendario
dott. Francesco Liguori	Primo Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Primo Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario (relatore)

nell'adunanza in camera di consiglio del 12 settembre 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Lodi (LO)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito anche "TUSP");

VISTA la deliberazione del consiglio comunale di Lodi n. 60 del 25 luglio 2024, avente a oggetto *"Approvazione della documentazione per costituire "Comunità energetica rinnovabile solidaire solare lodigiana società cooperativa"*, trasmessa a questa Corte ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e assunta al protocollo generale C.d.c. n. 11357 del 1° agosto 2024 e al protocollo pareri TUSP n. 12/2024;

VISTA la nota del magistrato istruttore, con la quale è stata chiesta la fissazione della camera di consiglio per la trattazione collegiale della questione entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge (SC_LOM - 13448 - Interno - 9/9/2024);

VISTA l'ordinanza n. 215 del 9.9.2024, con la quale il Presidente della Sezione ha disposto la trattazione nell'odierna adunanza;

UDITA la relatrice, dott.ssa Iole Genua;

PREMESSO

Con nota del 1° agosto 2024 (SC_LOM - 11357 - 1/8/2024) il comune di Lodi ha presentato alla Sezione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 25 luglio 2024 (*"Approvazione della documentazione per costituire "Comunità energetica rinnovabile solidale solare lodigiana società cooperativa"*) con relativi allegati.

In premessa, occorre evidenziare che la disciplina eurounitaria delle Comunità energetiche rinnovabili si rinviene nell'art. 22 della Direttiva UE n. 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 in materia di promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tale direttiva è stata attuata, a livello interno, dal decreto legislativo 8.11.2021, n. 199 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*), il cui art. 31 (*Comunità energetiche rinnovabili*), al comma 1, prevede che *"i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione"*. Le comunità energetiche sono quindi composte da soggetti plurimi che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano

dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all'area locale in cui la CER opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale.

CONSIDERATO

1. Secondo la giurisprudenza contabile, il comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 delinea una peculiare attività di controllo, avente ad oggetto l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione e si indirizza alla motivazione del provvedimento.

Come chiarito fin dalla deliberazione di questa Sezione n. 161/2022/PAR del 25 ottobre 2022, i parametri di controllo dettati dalla norma in questione prescrivono, per taluni profili, una verifica di conformità a legge, per talaltri una verifica di conformità in termini di sana gestione finanziaria. Impongono una verifica di legittimità il parametro della compatibilità tra l'oggetto sociale e le finalità istituzionale dell'ente, il parametro concernente la compatibilità alla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e quello concernente il rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 7 e 8 TUSP; costituiscono, invece, parametri che interessano i profili di verifica di una sana gestione finanziaria quelli relativi alla convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, anche sotto il profilo della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché quello sulla compatibilità della scelta rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il rispetto di detti parametri deve essere principalmente rapportato all'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione che intende costituire una nuova società o acquisire partecipazioni in una società già costituita; siffatto onere motivazionale non è assolto quando l'atto deliberativo contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; al contrario, l'obbligo della motivazione può essere considerato compiuto anche qualora essa sia sintetica, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale attraverso il quale si è proceduto all'inquadramento della fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

L'art. 5, comma 3, richiede dunque alla Corte dei conti di verificare che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine ai seguenti aspetti:

a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 TUSP);

- b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

2. Nel caso in esame, l'operazione deliberata dal Comune di Lodi prevede l'acquisto di n. 100 azioni - ognuna del valore nominale di 25 euro - a fronte di un conferimento pari a euro 2.500.

La delibera consiliare n. 60/2024 in esame dispone "di proseguire l'iter di costituzione di una società partecipata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e di approvare a tal fine la seguente documentazione, allegata al (...) provvedimento:

A. l'atto costitutivo della Società.

B. lo statuto della Società.

C. la relazione analitica di cui all'art. 5 del D.Lgs 175/2016.

D. il business plan relativo alla Società.

E. la relazione in merito agli esiti della consultazione pubblica di cui all'art. 5, comma 2° del D.Lgs. 175/2016.

F. il parere del collegio dei revisori del Comune di Lodi.

G. il parere della Commissione Permanente Ambiente e Territorio del Comune di Lodi".

Si evidenzia che i passaggi motivazionali corrispondenti al paradigma stabilito dall'art. 5 TUSP risultano contenuti non già nella deliberazione consiliare, bensì nella relazione analitica approvata quale allegato C all'atto deliberativo.

3. Si procede, di seguito, all'analisi dell'atto deliberativo e dei relativi allegati secondo i sopra richiamati parametri di controllo:

A) Vincolo tipologico e vincolo finalistico. Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

a.1) Sul piano del rispetto del vincolo tipologico posto alla partecipazione della pubblica amministrazione alle società di capitali, si osserva che la società cooperativa figura tra i tipi societari per i quali la legge ammette la partecipazione delle pubbliche amministrazioni (art. 3, comma 1, TUSP).

a.2) Quanto al rispetto del vincolo finalistico, ossia del vincolo di scopo pubblico e del vincolo di attività posto dalla legge alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di partecipare a enti in forma societaria (cfr. Corte cost., sentenza n. 86/2022), la meritevolezza degli obiettivi perseguiti dalle comunità energetiche rinnovabili risulta espressamente riconosciuta dall'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 175 del 2016, laddove prevede che *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente (...) la produzione di energia da fonti rinnovabili”*.

La motivazione del provvedimento in esame dà conto del fatto che l'acquisto della partecipazione è funzionale al perseguimento degli obiettivi e delle *“finalità dell'Amministrazione comunale in materia di promozione dell'utilizzo delle fonti di energie rinnovabile, di efficientamento energetico, di sostenibilità ambientale ed energetica e di riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti”*.

Ciò rilevato, è tuttavia importante evidenziare che nell'esercizio della funzione di controllo delineata dall'art. 5 TUSP, deve essere oggetto di verifica, oltre alla scelta dell'Ente di partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, anche la decisione di conseguire tale finalità, pur espressamente ammessa dalla legge, attraverso un modulo organizzativo di tipo societario. Come già affermato da questa Corte su fattispecie analoghe, *“non può (...) ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte dell'amministrazione comunale interessata, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che le finalità in astratto perseguite – in particolare, risparmio ed efficientamento energetico – siano meritevoli di attenzione”* (Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 120/2024/PASP).

In considerazione del principio di libertà delle forme che ispira la legislazione europea e nazionale in materia di comunità energetiche, non riscontrandosi alcuna disposizione che imponga a tale specifico fine l'adozione della forma societaria, o che esoneri la pubblica amministrazione dall'onere motivazionale rafforzato di cui all'art. 5 TUSP, la decisione del Comune di Lodi avrebbe richiesto, ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 4 T.U.S.P., un puntuale scrutinio in ordine alla necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle

finalità istituzionali, che evidenziasse, altresì, le ragioni sottese alla scelta di tale strumento organizzativo, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Come affermato dalla giurisprudenza contabile, in linea generale, l'elemento della *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali"* contenuto nel paradigma dell'art. 5, coincide con l'infungibilità dello strumento di tipo societario rispetto ad altre differenti forme organizzative. L'esito delle valutazioni compiute dall'ente pubblico circa la stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della finalità perseguita dall'istituzione deve confluire nella motivazione analitica richiesta dall'art. 5, comma 1, T.U.S.P. (Sez. reg. contr. Campania, n. 100 e n. 118/2024/PASP; Sez. reg. contr. Marche, n. 120/2024/PASP). Anche la Corte costituzionale ha chiarito che gli interventi del legislatore in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni, e da ultimo il T.U.S.P., mirano *"a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti"* (Corte cost., sentenza n. 86/2022). Proprio in tale ottica si colloca il controllo che la Corte dei conti è chiamata a svolgere sull'assolvimento dell'onere di motivazione della necessità, ragionevolezza e convenienza economica dell'utilizzo della forma societaria da parte delle pubbliche amministrazioni che intendano procedere ad acquisizioni societarie.

Nel caso in esame, si riscontra una lacuna nella motivazione dell'atto deliberativo proprio in ordine alla stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, rinvenendosi unicamente affermazioni di carattere tautologico (*"La Società è da considerarsi come necessaria per il Comune se vuole perseguire le finalità istituzionali che sono tipiche di qualsiasi comunità energetica rinnovabile"*).

Lacuna che si correla, come subito si dirà, alle carenze che connotano i passaggi della motivazione relativi alla convenienza economica e alla scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione.

a.3) Un'ulteriore lacuna si rinviene poi nella mancata indicazione degli ulteriori soggetti partecipanti alla CER, riscontrandosi nelle premesse della relazione unicamente un riferimento al fatto che *"la Società ha come promotori, oltre al Comune di Lodi, la Provincia di Lodi, associazioni, imprenditori e persone fisiche"*.

B) Adempimento dell'onere di motivazione analitica in ordine alle "ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

b.1) Con riguardo al parametro della sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG hanno affermato che *"il concetto di sostenibilità finanziaria assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato"*.

La sostenibilità finanziaria oggettiva, dunque, si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, elemento che deve essere attentamente verificato dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio *iter* istruttorio interno, mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche; in tal senso, secondo la giurisprudenza, l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni dovrebbe essere supportato almeno da un approfondito business plan o da forme analoghe di analisi di fattibilità dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire (cfr. anche Sez. reg. contr. Toscana, deliberazione n. 77/2023/PASP).

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria oggettiva, la deliberazione consiliare in esame risulta supportata da un business plan (allegato D alla deliberazione stessa) che espone le previsioni economico-finanziarie correlate allo sviluppo del progetto di promozione dell'autoconsumo condiviso di energia da fonti rinnovabili sotteso alla creazione della società entro il 2027; il business plan, privo di data e di riferimenti al soggetto estensore, illustra il piano degli investimenti da realizzarsi nel periodo 2024-2027, i costi di gestione, i ricavi potenzialmente generabili, rappresentando tre ipotetici scenari di sviluppo dell'attività. Con riguardo agli scenari di rendimento dell'attività, dalla lettura del parere di regolarità contabile allegato alla delibera in esame, reso in data 22.7.2024, si apprende *"dell'irrealizzabilità ad oggi dello scenario 1 contenuto nel business plan che prevedeva la realizzazione di impianti con fondi comunali, per l'attuale carenza di fondi destinati a tale scopo"*. Nello stesso parere di regolarità contabile si legge, ad ogni modo, che anche il più prudente degli scenari *"porta comunque ad un utile di esercizio e alla ipotesi di equilibrio finanziario nel corso dell'intero periodo di riferimento"*.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria soggettiva, la relazione di cui agli artt. 5 e 7 TUSP allegata alla deliberazione consiliare, rappresenta che il rischio finanziario correlato all'operazione di costituzione societaria sarebbe limitato alla perdita del conferimento versato, e dichiara che il Comune *“verserà complessivamente alla società 2.500 euro a titolo di conferimento, in qualunque momento restituibili esercitando il diritto di recedere previsto dallo statuto, sempre che non si verifichi in futuro una riduzione del capitale sociale della società per perdite sopravvenute”*.

b.2) Con riferimento alla motivazione circa la convenienza economica della scelta gestionale, questa Sezione ha avuto occasione di affermare che essa, seppur in termini sintetici, *“deve essere idonea a rappresentare le ragioni per le quali l'Amministrazione pubblica che intende acquisire la qualifica di socio abbia deciso di avvalersi di quello specifico modello organizzativo di diritto privato (...)”*. *Detta scelta si articola in un duplice passaggio logico. In primo luogo, la “convenienza economica” deve essere messa in evidenza rispetto alla preliminare scelta discrezionale che l'Amministrazione pubblica compie: la decisione di svolgere, attraverso un organismo societario, una attività di produzione di beni o di servizi necessaria per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. (...) In secondo luogo, quando la scelta di diventare socio interessa un organismo che eroga un servizio, la “convenienza economica” deve essere esplicitata anche sotto il profilo della modalità di scelta dell'erogazione del servizio”* (Sez. reg. contr. Lombardia n. 161/2022/PAR).

Nel caso in esame, deve essere verificato il compimento anche del secondo passaggio logico sopra richiamato, atteso che lo statuto societario (art. 4) annovera, tra le attività che la società è autorizzata a compiere, anche la produzione di servizi, quali quelli di *“gestire impianti di produzione di energia rinnovabile”* (lett. e), *“fornire qualsiasi servizio energetico”* (lett. k), *“fornire servizi legati alla domotica”* (lett. n), *“fornire servizi di ricarica di veicoli elettrici”* (lett. o), *“fornire servizi per ridurre la povertà energetica”* (lett. p).

Costituisce acquisizione pacifica nella giurisprudenza contabile quella secondo cui la valutazione sulla convenienza economica debba avere ad oggetto il confronto con altre soluzioni gestionali - quali la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio - valutazione da svolgersi attraverso la comparazione dei benefici e dei costi delle singole soluzioni possibili. Anche le Sezioni riunite in sede di controllo hanno chiarito che l'esame dell'atto deliberativo sotto il profilo della dimostrazione della convenienza economica dell'operazione deliberata è diretto ad accertare che l'istruttoria dell'amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle

varie possibili forme di gestione, mediante un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno di essi (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG).

b.2.1) Ora, nell'atto deliberativo in esame è presente una stringata giustificazione delle ragioni della scelta tra autoproduzione ed esternalizzazione, laddove la relazione allegata alla deliberazione consiliare afferma che gli obiettivi perseguiti dal Comune non possono essere conseguiti mediante una gestione diretta, per la quale - si legge nella deliberazione consiliare - il Comune *“non possiederebbe le relative competenze, anche umane, ma solo partecipando alla Società e collaborando con le altre realtà che la compongono”*. Così succintamente argomentata la non praticabilità dell'opzione gestionale diretta, risulta invece totalmente obliterata ogni valutazione in merito alla convenienza economica di ulteriori e alternative modalità di gestione congiunta dell'attività (associazione, consorzio, ente del terzo settore).

b.3) Occorre rilevare, non da ultimo, che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l'Ente, al fine di giustificare la convenienza economica della propria scelta di diventare socio, deve avere riguardo anche ai parametri indicati dall'art. 20 TUSP in materia di razionalizzazione delle partecipazioni (Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 161/2022/PAR).

Da tale prospettiva, e in particolare avuto riguardo al parametro individuato dall'art. 20, comma 2, lett b) - concernente le *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”* - si osserva che nell'esposizione dei costi fissi di gestione relativi al periodo 2024-2027 contenuta nel business plan, è prevista l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo parziale (50%) a partire dal mese di ottobre 2024, con aumento del tempo di lavoro al 100% della medesima unica unità di personale negli anni 2026 e 2027. Quanto alla consistenza dell'organo amministrativo, invece, l'art. 24 dello statuto societario prevede che la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra cinque e undici, numero da determinarsi da parte dell'assemblea: un numero di soggetti, dunque, superiore a quello dei dipendenti. Risulta quindi documentato che sin dal momento della costituzione, e a regime, la società conterebbe un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

C) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Secondo la giurisprudenza contabile, la valutazione di convenienza economica implica che la motivazione dell'atto deliberativo dia conto sia della funzionalità dell'utilizzo dello

strumento societario rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'amministrazione (profilo dell'efficacia), sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). Sotto il profilo dell'efficacia, la motivazione deve rendere note le finalità perseguite mediante lo strumento societario, non solo sotto il profilo della redditività del capitale investito espressa nello studio di fattibilità, ma anche con riguardo ai vantaggi conseguibili in termini di risultati misurabili.

Quanto al profilo dell'economicità e dell'efficienza dello strumento societario prescelto, la motivazione deve adeguatamente dimostrare che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, proprio sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Come osservato sub B), nell'atto deliberativo in esame e nei relativi allegati non si rinviene alcun raffronto tra i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione. Manca, dunque, una valutazione prognostica in ordine agli oneri di una ipotetica, alternativa, soluzione gestionale.

D) Adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

La relazione allegata alla delibera attesta l'assenza nell'operazione di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari riconducibili ad aiuti di Stato, affermando che *"per integrare tale fattispecie legale occorre che le risorse pubbliche siano almeno in grado di minacciare la concorrenza (cioè di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti), incidendo, almeno potenzialmente sugli scambi tra gli Stati membri; il che non avviene con il versamento del Comune alla Società, stante la sua esiguità e l'assoluta inidoneità della Società a incidere sugli scambi interni all'Unione europea"*.

E) Adempimento dell'onere di sottoposizione dell'atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

Risulta adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. 5, comma 2, TUSP, di sottoposizione dello schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica. La deliberazione, infatti, approva, tra i propri allegati, una specifica relazione in merito agli esiti della consultazione pubblica, alle proposte ricevute e alla relativa valutazione. Risulta dimostrato che la consultazione pubblica è stata effettuata sul sito web comunale a partire dal 21.6.2024 mediante pubblicazione dello schema di atto deliberativo, dello schema di atto costitutivo e di statuto

societario, della relazione concernente gli obblighi di motivazione analitica, del business plan preliminare.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, rende parere negativo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica da parte della deliberazione n. 60 del 25 luglio 2024 del Comune di Lodi.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione via PEC al sindaco del Comune di Lodi, anche in qualità di presidente del consiglio comunale, perché ne informi l'assemblea.

ORDINA

al Comune di Lodi di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2024.

L'estensore
(Iole Genua)

Il Presidente
(Antonio Buccarelli)

Depositata in Segreteria il 27 settembre 2024

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)